



PARERE MOTIVATO

N. 128 IN DATA 29 GIUGNO 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 29 giugno 2023 come da nota di convocazione in data 27 giugno 2023 protocollo regionale n. 344660;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Eraclea con nota pec prot. n. 0009727/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 237604 del 04/05/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il *"Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea (VE)"*.

CONSIDERATO che con nota prot n. 255139 del 11/05/2023 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Basso Piave
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Uiss n. 4 "Veneto Orientale"
- Venezia Ambiente
- Veritas spa
- Direzione Turismo



- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive
- Comune di Jesolo
- Comune di San Donà di Piave
- Comune di Torre di Mosto
- Comune di Caorle
- Comune di San Stino di Livenza

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo di Veritas SpA, acquisito al prot. reg. n. 301429 in data 05.06.2023;
- contributo di Ulss n.4 acquisito, al prot. reg. n. 307142 in data 07.06.2023;
- contributo della Direzione Turismo, prot. reg. n. 312064 in data 09.06.2023;
- contributo della Città Metropolitana di Venezia acquisito al prot. reg. n. 312520 in data 09.06.2023

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2023 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 261678 del 15/05/2023, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza riguarda il “Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile nel territorio comunale,” adottato dalla Amministrazione comunale con il provvedimento Consiliare n. 14 del 23/3/2023.

Il Piano comunale ottempera alle finalità di:

- assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
- stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
- garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, quando questa azione non determini aggravii significativi di impatto elettromagnetico.

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia si configura come rafforzamento dell'organizzazione del tessuto urbano del territorio di Eraclea in attuazione a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Il Piano è stato elaborato in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, dove gli obiettivi principali sono la corretta collocazione degli impianti nell'ottica di tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici. Il quadro pianificatorio generale e gli indirizzi più specifici dei piani di settore risultano coerenti con le scelte fatte nel piano.

In accordo con l'esigenza di operare un uso sostenibile del territorio, nonché per ottemperare al principio di precauzione, il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile persegue il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile, la prevenzione e la tutela della



popolazione dalle emissioni elettromagnetiche e la salvaguardia dell'ambiente. Il Piano risponde alla necessità di valutare situazioni dove confluiscono interessi e problematiche contrastanti che possono essere risolte o minimizzate con una corretta fase di valutazione e programmazione preventiva.

Gli obiettivi del Piano comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici quindi, sono quelli di consentire:

- il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, conformandosi al principio di precauzione e perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti finalizzato alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio, alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse sociosanitario, storico-architettonico e di interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.
- la salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone e dei siti sensibili.

Questi obiettivi sono raggiunti tramite un percorso partecipato nel quale vengono tenute in considerazione sia le esigenze dell'Amministrazione, sia i programmi di sviluppo della rete per la telefonia mobile dei gestori. Il presente Piano dà degli indirizzi chiari di gestione del territorio. In particolare per la parte relativa alla localizzazione delle infrastrutture indica che è vietata l'installazione nei siti sensibili come ospedali, case di cura, scuole, asili nido, aree per il gioco ecc. e sugli immobili vincolati con specifico provvedimento ai sensi del D.lgs. 42/2004. Il Piano mette in evidenza le proprietà pubbliche disponibili all'installazione di tali infrastrutture. Per quanto riguarda la progettazione degli impianti e la modalità costruttiva il presente Piano dà delle indicazioni precise favorendo la condivisione di più gestori su un'unica infrastruttura, favorendo il mascheramento delle antenne e degli apparati, limitando l'inserimento di pali all'interno dei centri abitati. Grande rilevanza è stata data dal Piano alla problematica paesaggistica e al corretto inserimento dal punto di vista visivo delle nuove antenne nell'ambiente circostante.

La redazione del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici e i seguenti elaborati sono stati eseguiti ai sensi della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, della L. n. 120/2020 e della Circolare della Regione Veneto del 12 luglio 2001 n. 12.

La stesura del Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e il Regolamento Comunale hanno richiesto diverse fasi di lavoro. La prima fase di lavoro riguarda il quadro conoscitivo all'interno del quale si è analizzato lo stato di fatto, che prevede la raccolta e l'analisi di tutte le richieste di installazione o riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile presentate in Comune. Dalla consultazione di questi dati è stato possibile ricavare l'ubicazione di ogni stazione radio base e il numero degli impianti presenti sul territorio comunale, permettendo di realizzare la *"Tavola n. 1 Catasto siti"*.

L'analisi dei piani di sviluppo dei gestori ha permesso di capire le esigenze di implementazione della rete all'interno del territorio comunale per i gestori Iliad, Telecom (TIM), Vodafone e WindTre (*"Tavola n. 3 Piano di sviluppo dei gestori"*).

Regolamento

La cartografia allegata al Regolamento è costituita dagli elaborati d'analisi, la *"Tavola n. 2 Zonizzazione"* è stata ricavata attraverso l'analisi delle destinazioni urbanistiche delle singole aree, valutando queste ultime sulla base della loro vocazione e attitudine ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile, suddividendo in questo modo il territorio in macro zone, tra aree di divieto e aree di possibile installazione. Le macro aree individuate dal Regolamento (e riportate nell'elaborato di analisi la *"Tavola n.2 Zonizzazione"*) all'interno del territorio sono le seguenti:

1. Siti sensibili

Nei "Siti Sensibili" individuate dal colore arancione scuro, sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo ed in particolare sono state individuate:

- scuole di ogni ordine e grado;



- assistenza all'infanzia;
- case di cura;
- aree gioco di quartiere.

2. Aree vincolate

Con la voce "Aree con presenza di Vincolo", si individuano quelle aree soggette prevalentemente a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") della quale nella progettazione degli impianti deve essere posta particolare cautela alle scelte tipologiche e costruttive degli stessi. Dall'esame degli elaborati del Piano emerge che l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione del Piano vengono considerati da questa verifica, considerando tutti i conseguenti impatti ambientali, a breve e a lungo termine, insistendo particolarmente sui possibili impatti sulla popolazione residente e sul paesaggio e che l'area di influenza delle modifiche apportate dal Piano è limitata a scala locale, ovvero gli eventuali impatti ambientali attesi graveranno solo sul territorio comunale, se non a scala ancor più ridotta. In riferimento agli aspetti sopracitati l'estensore del RAP ha evidenziato come le scelte progettuali adottate siano finalizzate sia a ridurre l'impatto paesaggistico, sia a contenere il rischio di esposizione al campo elettromagnetico della popolazione.

Lo stato delle conoscenze ed il contesto di riferimento rispetto alla tematica in oggetto nonché gli esiti delle valutazioni, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei siti operata nel RAP, rimandano comunque all'effettuazione di ulteriori approfondimenti tecnici necessari in fase di rilascio dei titoli abilitativi dei singoli interventi previsti (il titolo abilitativo potrà essere rilasciato a seguito della verifica della compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale dell'intervento). In base agli esiti delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, appare soprattutto evidente che il Programma e le sue future modifiche devono comunque confrontarsi principalmente con la dimensione edilizia rispetto alla quale non sussistono elementi di incoerenza/incompatibilità delle previsioni del Programma, ma tenendo presente che alcuni aspetti specifici dovranno necessariamente essere oggetto di approfondimento in fase di rilascio dei titoli edilizi dei singoli interventi previsti (il titolo abilitativo potrà essere rilasciato a seguito della verifica della compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale dell'intervento).

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV in data 29 giugno 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa al "Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea (VE)", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano attuate le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel RAP, recepite le indicazioni e/o prescrizioni rese nei contributi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, nonché quanto previsto dalla "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 148/2023".

ATTESO che il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il “Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea”, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali.

In fase di attuazione del Piano:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2023*”:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell’habitat), e in particolare per: 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*”, 2270* “Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*” e 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*”;
 2. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (limitando l’installazione degli impianti dell’area 8 in settori esterni al complesso dunale stabile, contraddistinto dalla tipica vegetazione erbacea o legnosa di cui al geosigmeto adriatico settentrionale psammofilo e alofilo della vegetazione dunale e retrodunale, e prevedendo altresì opportuni interventi di ricucitura morfologico-vegetazionale qualora localizzati a meno di 10 m da tale



- complesso): *Bufo viridis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Caprimulgus europaeus*, *Egretta garzetta*, *Coracias garrulus*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Charadrius alexandrinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*;
3. di impiegare, laddove previsti, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolare modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Eraclea, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
4. in fase progettuale e successiva di attuazione, si dovranno adottare misure atte ad acquisire preventivamente i pareri o i provvedimenti autorizzativi da parte degli organi preposti alla tutela di eventuali vincoli, nonché siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, e siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti/autorità ambientali;
 5. Per l'individuazione degli interventi per i siti nelle aree ritenute idonee dal Piano è opportuna l'adozione di appropriate mitigazioni previste al paragrafo 7.8 del RAP nonché nella relazione di progetto (D), da valutare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi comunali.

Come evidenziato, la presente proposta di parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del "Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea (VE)", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Eraclea, degli edifici e delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dal presente Piano.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 23 maggio 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Si richiama all'ineludibile rispetto dei contenuti di cui all'"ALLEGATO V - Norme tecniche di attuazione", "Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Qualora in fase di approvazione della presente "Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Eraclea" venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, anche con riferimento alle osservazioni dichiarate dal RUP non avere attinenza a questione ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

